



Alessandro Armenio
NOTAIO

Repertorio n. 18.418

Raccolta n. 10.081

Verbale di riunione di Consiglio di Indirizzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove luglio duemilaventiquattro
alle ore quindici e cinquanta

- 9 luglio 2024, ore 15:50 -

A Bari, in via Divisione Acqui, presso la sede della Fondazione, ove richiesto.
Avanti a me Avv. Alessandro Armenio, Notaio in Locorotondo, iscritto nel
Collegio Notarile del Distretto di Bari,

è presente:

- SCATTARELLI Lucia, nata a Valenzano il 21 giugno 1945 e domiciliata, per
la carica, ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio
ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Isti-
tuto Tecnico Superiore Antonio Cuccovillo - Area Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Sistema meccanico-meccatronico", con sede a Bari in via Di-
visione Acqui, codice fiscale 93388970720, iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Bari al n. 63/P.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi di-
chiara che per oggi, in questo luogo e per le ore 15:30 (ore quindici e tren-
ta), è stato convocato in seconda convocazione, mediante e-mail a termi-
ni di Statuto, il Consiglio di Indirizzo della predetta Fondazione, per discutere
e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale precedente
2. Approvazione modifiche statutarie come da bozza di statuto approvata
dal Consiglio di Indirizzo in data 25 giugno 2024, al fine di adeguare lo statu-
to alla legge n. 99 del 15/07/2022 ed al relativo Decreto attuativo n. 89 del
17/05/2023 di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Aca-
demy

e mi chiede di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che il Consi-
glio di Indirizzo stesso andrà ad adottare in merito al secondo punto all'ordi-
ne del giorno.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione, a norma dello Statuto vigente, la com-
parente nella menzionata qualifica, la quale constata:

a) che sono presenti, in proprio o per deleghe acquisite agli atti della Fon-
dazione previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, nume-
ro 29 (ventinove) sui numero 37 (trentasette) componenti del Consiglio di In-
dirizzo, in presenza o a mezzo collegamento per audio-videoconferenza ai
sensi dell'art. 26 dello Statuto vigente, il tutto come evidenziato nell'elenco
che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**;

b) che è presente l'Ing. VINGIANI Roberto, Direttore ITS Cuccovillo

Il Presidente, quindi, dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- la possibilità per i componenti collegati a mezzo audio-videoconferenza
di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea
sull'argomento all'ordine del giorno;
- di essere in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare
e di proclamare i risultati della votazione

Il Presidente dichiara pertanto che il Consiglio di Indirizzo è validamente co-

**Registrato a Bari il 29 lu-
glio 2024 al n. 33890**

stituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle ore quindici e cinquantatre (15:53) il Presidente dichiara che il Consiglio di Indirizzo ha già discusso e deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno ed inizia pertanto la trattazione del secondo argomento. Il Presidente quindi fa presente che è necessario adeguare lo statuto della Fondazione giusta le previsioni della Legge 15 luglio 2022, n. 99 istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; fa presente che il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 17 maggio 2023, n. 89 ha definito lo schema di statuto delle fondazioni ITS Academy e ne illustra il contenuto.

Il Presidente quindi propone al Consiglio di Indirizzo di modificare integralmente lo Statuto della Fondazione al fine di adeguarlo allo schema di statuto definito dal MiM.

Il Presidente invita il Consiglio di Indirizzo a deliberare in merito a quanto sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di Indirizzo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, inizia la discussione.

Alle ore 16:45 Cesare Pierpaolo De Palma per la DE PALMA Thermofluid s.r.l. si allontana. Conclusa l'ampia discussione, il Consiglio di Indirizzo, con l'astensione del solo Cesare DE PALMA per la "DENI GROUP SRL" e con il voto favorevole di tutti gli altri componenti, voti espressi per alzata di mano da parte dei presenti e per appello nominale da parte dei componenti collegati in audio-videoconferenza, dopo prova e controprova,

delibera:

– di modificare integralmente lo Statuto della Fondazione al fine di adeguarlo allo schema di statuto definito dal MiM, approvando il testo che il Presidente mi consegna e che, previa sua lettura da me data al componente, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Il Presidente, proclamati i risultati della votazione, constatato che non vi è null'altro da deliberare, dichiara sciolta la riunione alle ore diciassette e dieci (17:10).

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.




La componente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura al componente che, da me interpellato, lo approva.

In parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio, occupa una facciata e quanto di questa seconda fin qui di un foglio.


Si sottoscrive alle ore 17:25 (diciassette e venticinque).

Firmato: Lucia Scattarelli, Alessandro Armenio, segue il sigillo.



Componente del Consiglio d'indirizzo	Nome dell'eventuale delegato	Firma di presenza (del socio o del delegato)	Presenza da remoto
L.S. Consulting	Lucia Scattarelli		
CITTA' METROPOLITANA di BARI			
CONFINDUSTRIA Bari/Bat	Vittoriano Colangiuli		
FIDIT			
ORDINE dei PERITI INDUSTRIALI	Cosimo De Pace (delegato)		
POLITECNICO di Bari	Luigi Maria Galantucci		
UNIVERSITA' di BARI	Donato Impedovo		
ACCADEMIA del LEVANTE	Tindaro Ceraolo		
SPEGEA scrl	Vittoriano Colangiuli (delegato)		
IIS "G. Marconi - M. Hack" Bari	Anna Grazia De Marzo		
IIS "da Vinci - Majorana" Mola di Bari			
IIS "Sette" di Santeramo	Cosimo De Pace		
IIS "Flacco" di Castellaneta	Cosimo De Pace (delegato)		

Allegato n. 18418 di repartorio
 n. 10081 di raccolta



Componente del Consiglio d'Indirizzo	Nome dell'eventuale delegato	Firma di presenza (del socio o del delegato)	Presenza da remoto
ACCIAIERIE d'ITALIA	Maria Dolores Lupo		X
ALSTOM Transport spa	Francesco Lavarra (delegato)		
BRUNO Generators	Giusy Minervini (delegato)		
DENI Group s.r.l.	Cesare De Palma		
DE PALMA Thermofluid s.r.l.	Cesare Pierpaolo De Palma		
DIAMEC Technology s.r.l.			
ICAM s.r.l.			
MAGNA SpA	Francesco Lavarra		
MASMEC Spa	Michele Turchiano		
MASTER s.r.l.	Francesco Lavarra (delegato)		
MATUZZI SpA	Daniela Calabretto (delegato)		X
NUOVO PIGNONE - BAKER HUGHES			
OMRON SpA	Tindaro Ceraolo (delegato)		



Componente del Consiglio d'Indirizzo	Nome dell'eventuale delegato	Firma di presenza (del socio o del delegato)	Presenza da remoto
SOFTECH s.r.l.	Tindaro Ceraolo (delegato)		
TECNOLOGIE DIESEL	Giuseppina D'Alba		
UMANA SpA	Giusy Minervini		
ANZIVINO s.r.l.			
BAWER SpA	Giusy Minervini (delegato)		
CONFINDUSTRIA Brindisi	Luigi Romano (delegato)		X
ASSOCIAZIONE FORIS	Luigi Romano		X
ISS "Ferraris De Marco Valzani" Brindisi	Luigi Romano (delegato)		X
MALDARIZZI Gruppo	Daniela Calabretto		X
PITTINI Gruppo	Veronica Fanutti		X
SITAEI	Angela Ardito		X




Allegato "B" all'atto
n. 18418 di repertorio
n. 10081 di raccolta

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata **"Istituto Tecnologico Superiore Antonio Cuccovillo – Area Tecnologica Meccatronica (Fondazione ITS Academy)"** in breve **Fondazione ITS Academy "Antonio Cuccovillo"** con sede legale nella provincia di Bari, e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.


Art. 2 Sede

1. La Fondazione ha sede legale a Bari, alla via Divisione Acqui, sn

Art. 3 – Missione e scopi della Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.
3. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
4. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:





- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- sostenere le misure per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico verso il Territorio in particolare alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
- promuovere azioni per la diffusione delle materie STEM e la cultura della parità di genere nelle scuole primarie e secondarie;
- promuovere la cultura dell'autoimprenditorialità alle nuove generazioni del Territorio;

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;
- b) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; (ad esempio Reti e Associazioni o Consorzi di scuole e/o imprese);
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) collaborare ad attività di incubazione imprenditoriale secondo logiche di autoimprenditorialità e di promozione della cultura d'impresa;
 - g) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
 - h) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e degli enti pubblici di riferimento;
 - i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
 - j) promuovere e realizzare ogni altra attività, formativa, informativa, culturale, idonea, ovvero di supporto, integrazione, interazione al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - k) partecipare a Bandi, pubblici e privati, Territoriali, Nazionali, Internazionali come Fondazione singola, o in Consorzio con altre Fondazioni o Consorzi ecc., sempre nel rispetto degli scopi previsti dalla Fondazione;
 - l) erogare attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi.
2. La Fondazione non svolge attività che hanno fini di lucro né diretto né indiretto e non può distribuire utili.
3. La Fondazione potrà assumere da parte di Enti pubblici e/o privati la gestione e/o il coordinamento di ricerche, studi e di specifici servizi di formazione di interesse collettivo.



Art. 5 – Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad Euro 242.366 (duecentoquarantaduemilatrecentosessantasei) alla data di



approvazione del presente statuto. A partire da tale data l'importo del patrimonio sarà desumibile dal bilancio consuntivo.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

3. Il Patrimonio, erogato dai Soci Fondatori alla Fondazione all'atto della sua costituzione, deve avere un valore economico. È comunque facoltà degli aderenti alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità. In tal caso, i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione liberale al fondo di dotazione. L'erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico possono essere accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione. Gli utili o avanzi di gestione, ove si verificassero, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione.

Alla data di approvazione del presente statuto risultano Soci Fondatori i seguenti soggetti:

1. IISS "G. MARCONI – M. HACK" Bari (Istituto promotore)
2. CITTÀ METROPOLITANA di BARI (ex Provincia di Bari)
3. CONFINDUSTRIA BARI-BAT
4. POLITECNICO di Bari
5. UNIVERSITA' degli Studi di Bari "Aldo Moro"
6. SPEGEA scrl
7. FIDIT (ex FIDINDUSTRIA Puglia)
8. ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI BARI-BAT (ex COLLEGIO dei PERITI Industriali delle Province di Bari e BAT)
9. Consorzio ACCADEMIA del Levante
10. I.I.S.S. "P. Sette" di Santeramo
11. I.I.S.S. "Da Vinci-Majorana" di Mola di Bari
12. I.I.S.S. "O. Flacco" di Castellaneta
13. ACCIAIERIE D'ITALIA
14. ALSTOM FERROVIARIA



15. BRUNO GENERATORS srl
16. DENI GROUP srl
17. DE PALMA THERMOFLUID srl
18. DIAMEC TECHNOLOGY s.r.l.
19. ICAM SRL
20. LS CONSULTING
21. MAGNA PT spa
22. MASMEC spa
23. MASTER ITALY srl
24. NATUZZI spa
25. NUOVO PIGNONE BAKER HUGHES
26. OMRON spa
27. SOFTECH srl
28. TECNOLOGIE DIESEL spa Società unipersonale
29. UMANA spa

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 5 e 6 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

A partire dalla data di approvazione del presente statuto, tutti i nuovi Soci Fondatori, saranno registrati sul Libro dei Soci.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
3. con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

Tutti i Soci Partecipanti, sono registrati su un apposito Libro dei Soci.

Art. 9 – Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

5. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 10 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti



- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.


Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile per una sola altra volta. Può essere candidato nuovamente dopo la *vacatio* di un mandato
2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri, incluso il Presidente.
2. Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - quattro componenti di cui almeno due Soci Fondatori; di questi quattro componenti, inoltre, almeno tre devono essere Rappresentanti provenienti dal mondo imprenditoriale
 - Dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore quale fondatore;
 - un rappresentante di un Ente Locale eletto tra i Soci Fondatori;
 - un rappresentante delle Associazioni di Categoria del mondo imprenditoriale industriale e artigianale eletto tra i Soci Fondatori;
3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili per una sola altra volta. Possono essere candidati nuovamente dopo la *vacatio* di un mandato, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
 - b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
 - g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.
6. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.
7. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.
8. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.
9. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
10. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.
12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.
13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).
14. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea dei Partecipanti la nomina di un Presidente Onorario da individuare tra le personalità che si siano particolarmente distinte per meriti professionali, di studio e di ricerca e per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo in ambito mecatronico,

meriti che ben si coniugano con gli scopi della Fondazione. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della Fondazione, non ha poteri e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico Scientifico, rilasciando, tuttavia, pareri consultivi.

Art. 13 CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante raccomandata o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza assoluta.
3. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dopo numero 3 (tre) assenze senza giustificazione, il componente decade dalla sua carica, all'interno dell'Organo della Fondazione che rappresenta e sarà sostituito.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti
5. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario nominato all'inizio di ogni riunione

Art. 14 - Comitato tecnico-scientifico


1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dalla Fondazione ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.
2. I suoi componenti, nominati in un numero non superiore a 9 (nove) membri, fra persone particolarmente qualificate nel settore

d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'Istituto promotore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.
4. Del Comitato Tecnico-Scientifico fa parte di diritto un docente universitario proveniente da ciascun Ateneo che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnologico superiore
5. Il C.T.S. elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, scelto, di norma, tra i docenti Universitari presenti nel C.T.S. stesso.
6. Il Presidente è invitato permanente del Comitato Tecnico Scientifico
7. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
8. In particolare, il Comitato è responsabile del coordinamento e della supervisione relativamente alla programmazione delle attività didattiche, al monitoraggio ed alla valutazione interna della progettazione e del percorso formativo, in itinere.
9. Al Comitato spetta inoltre il compito di concordare i Crediti Formativi riconoscibili ai corsisti, di concerto con le Università interessate.
10. È facoltà del CTS costituire dei comitati tecnici specialistici di settore per rispondere ad esigenze verticali su comparti strategici.

Art. 15 CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è convocato dal Presidente dello stesso, mediante raccomandata o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, d'intesa con il Presidente della Fondazione.
2. Il Comitato si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. Il Comitato Tecnico-scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza assoluta.
4. Il Comitato Tecnico-scientifico deve essere composto da un numero dispari di membri ed ognuno ha diritto ad un voto. Dopo numero 3 (tre) assenze senza giustificazione, il componente decade dalla sua carica, all'interno dell'Organo della Fondazione che rappresenta e sarà sostituito.
5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



Carlo Jottaroli

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
6. Delle adunanze del comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e da un segretario nominato all'inizio di ogni riunione


Art. 16 – Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.
2. Nell'assemblea dei partecipanti:
 - ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
 - ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori; ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.
 - Lo statuto può comunque prevedere che le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale, sia per Fondatori che per Partecipanti.
3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
 - b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
 - e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo di un candidato per la Presidenza

- h) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- i) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- j) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 17 CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante raccomandata o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
2. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.
4. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.
5. I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altri componenti dell'Assemblea, anche se membri della Giunta esecutiva, mediante delega scritta. Un componente dell'Assemblea non potrà comunque ricevere più di n. 2 deleghe.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
9. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
10. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
12. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e da un segretario nominato all'inizio di ogni riunione

Art. 18 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.
2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 19 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia di Bari, in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 21 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 22 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1821 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 23 - Norma transitoria

1. Gli organi statutari in carica completano il loro mandato fino alla loro naturale scadenza

Art. 24 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Lucio Battaglia

[Signature]

